COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

11.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):

ARMELLIN ed altri: Norme in materia di adozione e di affidamento (283) . . . 3

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 3

CALVANESE FLORA, *Relatore* 3

PAG.

Proposta di legge (Discussione e rinvio):

LABRIOLA ed altri: Norme sulla estensione del regolamento di giurisdizione ai giudizi amministrativi (1118) 3

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 3, 4, 5

BRESSANI PIER GIORGIO, *Relatore* 3

FERRARA GIOVANNI 5

SULLO FIORENTINO 4

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,15.

CARLO FUSARO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge Armellin ed altri: Norme in materia di adozione e di affidamento (283).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Armellin, Zampieri, Meneghetti, Zambon, Comis, Rossi, Orsini Gianfranco, Pellizzari: « Norme in materia di adozione e di affidamento ».

Comunico che la Commissione bilancio ha deliberato di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge, con la seguente condizione: che i maggiori oneri di cui al secondo comma dell'articolo unico vadano a carico delle amministrazioni interessate.

FLORA CALVANESE, *Relatore*. Ritengo opportuno un rinvio del seguito della discussione della proposta di legge, affinché sia possibile un approfondimento. Infatti, mentre la relazione che accompagna la proposta di legge fa riferimento alla necessità di equiparare l'adozione alla filiazione legittima anche per quanto concerne la concessione dell'aumento periodico anticipato di stipendio previsto, per il caso di filiazione, dall'articolo 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, il secondo comma dell'articolo unico della proposta di legge in discussione fa riferimento, invece, all'articolo 1 del medesimo regio decreto, che concerne la concessione di prestiti familiari. Mi riservo, dunque, di presentare un emendamento tendente a precisare il contenuto della proposta di legge.

PRESIDENTE. Desidero fare presente che l'emendamento che il relatore si è riservato di presentare, una volta valutato dalla Commissione, sarà eventualmente trasmesso alla V Commissione bilancio per il prescritto parere qualora implichi oneri finanziari aggiuntivi. Il seguito della discussione è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge Labriola ed altri: Norme sulla estensione del regolamento di giurisdizione ai giudizi amministrativi (1118).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Labriola, Vernola, Barbera, Fusaro, Bozzi, Rodotà, Forner: « Norme sulla estensione del regolamento di giurisdizione ai giudizi amministrativi ».

L'onorevole Bressani ha facoltà di svolgere la relazione.

PIER GIORGIO BRESSANI, *Relatore*. Questa proposta di legge trae origine dall'esame da parte di questa Commissione, ai sensi dell'articolo 108 del regolamento, della sentenza della Corte costituzionale n. 246 del 1983, con la quale furono dichiarate non fondate talune questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali. Si tratta, in sostanza, dell'applicabilità ai giudizi amministrativi del regolamento preventivo di giurisdizione e, in particolare, dell'efficacia sospensiva che tale regolamento produce sul procedimento in corso, anche in relazione ai giudizi di

ottemperanza. La Corte costituzionale, dichiarando non fondate le indicate questioni di legittimità costituzionale, ha ritenuto che l'articolo 41 del codice di procedura civile trovi applicazione anche dinanzi ai giudici amministrativi, anche nel caso dei giudizi di ottemperanza, e che la proposizione dell'istanza sospende il procedimento amministrativo in corso. In sede di esame della sentenza n. 246 del 1983 della Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 108 del regolamento, sono state rilevate, per altro, alcune incertezze in materia nella giurisprudenza sia del Consiglio di Stato sia della Corte dei conti. Tali incertezze – è dato presumere – non saranno del tutto superate in virtù della sentenza della Corte costituzionale, talché è sembrato opportuno a questa Commissione esprimere – in sede di esame ai sensi del menzionato articolo 108 – avviso favorevole circa l'utilità di una iniziativa legislativa che confermi la decisione della Corte costituzionale e la estenda a tutti i casi nei quali possano insorgere dubbi di interpretazione.

Con questa proposta di legge si precisa che è ammessa la domanda di regolamento preventivo di giurisdizione innanzi ai giudici amministrativi nei giudizi sia in primo sia in unico grado, e quindi anche nei giudizi di ottemperanza che si svolgono in unico grado presso il Consiglio di Stato. Ricordo che l'articolo 30 della legge n. 1034 del 1971 – istitutiva dei tribunali amministrativi regionali – prevede la possibilità di presentare istanza per il regolamento preventivo di giurisdizione nel corso di giudizi che si svolgono dinanzi ai TAR, ma nulla dice circa i giudizi che si svolgono in unico grado dinanzi al Consiglio di Stato che, spesso, sono giudizi di ottemperanza; ritengo, pertanto, che sia utile la previsione contenuta nella normativa in esame.

Nel provvedimento si specifica inoltre che all'istanza di regolamento si applica l'articolo 41 del codice di procedura civile e che, pertanto, la sua presentazione ha effetto sospensivo nei confronti del procedimento giurisdizionale nel corso del quale l'istanza è stata presentata, ma che la proposizione dell'istanza non preclude l'esame della domanda di sospensione del provvedimento impugnato. Desidero ricordare che sul problema della ammissibilità nel giudizio di ottemperanza dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione si manifestano due diversi orientamenti: il primo è quello che tende a rendere celeri i giudizi, e certamente la sospensione derivante dalla proposizione dell'istanza di regolamento di giurisdizione ritarda la decisione; infatti la preoccupazione, al fondo dei ricorsi alla Corte costituzionale, era appunto quella che i giudizi avessero un corso rapido e che l'istanza di regolamento, soprattutto nel giudizio di ottemperanza, non vanificasse la tutela giurisdizionale. Il secondo orientamento, opposto al primo, è quello volto a tutelare i princìpi dell'economia processuale, che giustifica appunto la proposizione dell'istanza in questione. La scelta della Corte costituzionale è stata nel senso di privilegiare questo secondo orientamento che viene recepito nella proposta di legge di cui raccomando alla Commissione una sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FIORENTINO SULLO. Il problema posto dal provvedimento non è certo di facile soluzione, concernendo, infatti, questioni che attengono alla procedura che si svolge davanti a uno degli organi ausiliari dello Stato. Il relatore ha sottolineato – e ha fatto bene – che il problema dell'ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione nei giudizi amministrativi può essere esaminato sotto due distinti punti di vista. Ritengo che la questione meriti una attenta riflessione e che, pertanto, data l'imminenza dell'inizio delle votazioni in Assemblea, la Commissione non può procedere oltre nell'esame della proposta di legge.

PRESIDENTE. Rassicuro l'onorevole Sullo che i lavori della Commissione saranno sospesi in concomitanza con l'inizio

dei lavori dell'Assemblea. Desidero poi informare i colleghi che la IV Commissione giustizia, nell'esprimere parere favorevole sulla proposta di legge, ha avanzato una sorta di rivendicazione di competenza in materia di giurisdizione amministrativa. Tale Commissione ha infatti osservato che la materia della giurisdizione amministrativa attiene strettamente alle sue competenze, auspicando per il futuro che, in sede di assegnazione dei progetti di legge, si tenga nel dovuto conto tale esigenza.

GIOVANNI FERRARA. Vorrei che la nostra Commissione rivendicasse, a fronte delle osservazioni della IV Commissione giustizia, la sua competenza ad esaminare la proposta di legge all'ordine del giorno, trattandosi di materia relativa all'ordinamento dello Stato.

PRESIDENTE. In concomitanza con l'inizio dei lavori dell'Assemblea rinvio il seguito dell'esame della proposta di legge alla prossima seduta.

La seduta termina alle 10,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO